

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione

Modifica del 1° maggio 2007

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCL), allegato ai decreti del Consiglio federale 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 29 settembre 2005 e del 19 dicembre 2005¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 10 Salari minimi

¹ Salari lordi minimi mensili per collaboratori a tempo pieno:

I	Collaboratori senza apprendistato professionale	3242.–
	Se il collaboratore non presta un lavoro qualificato secondo la cifra 2, si può pattuire un salario minimo inferiore del 10 % se l'azienda è sita in una regione che necessita di promozione ai sensi della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM, RS 901.1, allegato).	
II	Collaboratori con apprendistato professionale o formazione equivalente	3661.–
III	Collaboratori con formazione professionale superiore o particolare responsabilità o molti anni d'esperienza professionale	
	a) Apprendistato con 7 anni d'esperienza professionale (compreso il periodo di formazione)	3986.–
	b) Apprendistato con 10 anni d'esperienza professionale (compreso il periodo di formazione)	4397.–

¹ FF 1998 4400–4401, 2001 5822, 2002 7468, 2003 1026 7040, 2005 131 5107–5110 6681

- c) Quadri che gestiscono regolarmente almeno 1 collaboratore (compresi apprendisti o lavoratori a tempo parziale).
Un quadro gestisce un collaboratore quando
- gli assegna il lavoro,
 - sorveglia il suo lavoro,
 - giudica il suo lavoro,
 - è l'interlocutore
 - ed è il superiore gerarchico
- 4397.-
- d) Esame professionale ai sensi dell'articolo 27 lettera a) LFP 4576.-

IV Quadri ai quali è regolarmente sottoposto un numero di collaboratori giusta la lettera c) o esame professionale superiore secondo l'articolo 27 lettera a) LFP

- a) - Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c)
- funzione di quadro equivalente 5485.-
- b) - Esame professionale superiore giusta l'articolo 27 lettera a) LFP
- Quadri ai quali sono regolarmente sottoposti collaboratori giusta la lettera c) da almeno 5 anni
- funzione di quadro o formazione equivalente 6612.-
- c) Numero di collaboratori sottoposti giusta le lettere a) e b):
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Settore cucina | 4 |
| Settore servizio | 6 |
| Settore hall/réception | 3 |
| Settore economia domestica aziendale | 6 |
| Altri settori | 3 |
- d) Salari giusta le lettere IV a) e b) possono anche essere inferiori, se stipulato per iscritto in un contratto di lavoro, indipendentemente dallo stato di residenza del collaboratore.

² Per attività professionale qualificata di cui al cifra 1 categoria I si intende una regolare attività o funzione in un settore o in una parte di esso, svolta di regola da professionisti, o che non si può qualificare come lavoro subalterno.

Nel settore cucina rientra in tale definizione l'impiego di collaboratori senza formazione professionale per la preparazione e la produzione di pietanze in settori parziali, che di regola rientrano nelle competenze di un cuoco o di un pasticciere.

In tale definizione rientra anche l'attività nel settore servizio.

³ Per i dipendenti senza formazione del settore servizio si può pattuire per l'anno 2002, per un periodo d'introduzione della durata massima di 6 mesi, un salario minimo inferiore del 10 % al massimo, per l'anno 2003² un salario minimo inferiore

² valido anche negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007

del 5 % al massimo rispetto alla cifra 1 categoria I, a condizione che l'accordo avvenga per iscritto sotto forma di contratto di lavoro individuale.

Se, in precedenza, il collaboratore non ha mai lavorato nell'industria alberghiera e della ristorazione e se non svolge alcun lavoro qualificato, il salario minimo nell'anno 2002 può essere pattuito applicando una riduzione massima del 10 % per i primi 6 mesi, nell'anno 2003³ una riduzione massima del 5 %.

Fino al compimento del 17° anno d'età, il salario minimo secondo cifra 1 categoria I può essere pattuito con una riduzione del 20 % al massimo.

Le riduzioni del salario minimo non sono cumulabili.

⁴ Determinante per l'attribuzione ad una determinata categoria è l'effettivo settore di responsabilità, rispettivamente la qualifica professionale e non la semplice definizione del genere di attività svolta.

⁵ In caso di contestazione, la Commissione paritetica di sorveglianza decide circa l'attribuzione di un collaboratore ad una categoria, così come il riconoscimento di una formazione professionale o di una funzione.

Art. 35 lett. g Esecuzione del contratto

g) Contributi

1. Datori di lavoro e collaboratori sono obbligati a versare annualmente i contributi stabiliti.
2. L'Ufficio di controllo riscuote annualmente i seguenti contributi:
 - 48 franchi da ogni azienda
 - 48 franchi da ogni collaboratore
3. L'azienda deduce periodicamente i contributi dal salario dei collaboratori ... e li versa all'Ufficio di controllo.

Se il pagamento dei contributi avviene entro il termine stabilito, l'azienda ha diritto ad un rimborso del 4 % sui costi di incasso dei contributi.
4. Collaboratori impiegati per meno di sei mesi e collaboratori a tempo parziale, che lavorano in media meno della metà del normale orario di lavoro dell'azienda, devono pagare la metà dei contributi menzionati alla cifra 2.
5. ...
6. La Commissione di sorveglianza è autorizzata a ridurre i contributi annui o a differirne la riscossione.

³ valido anche negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2007 e ha effetto sino al 31 dicembre 2007.

1° maggio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz